

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Responsabilità civile: cenni generali. - L'art 2043 del codice civile dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La norma costituisce il cardine del sistema della responsabilità extracontrattuale, cioè del principio in virtù del quale la lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento obbliga l'autore della lesione a risarcire le conseguenze negative patrimoniali e, in certi casi, non patrimoniali (art. 2059 c.c.) che dalla medesima sono derivate. L'illecito, o meglio il danno ingiusto, può derivare da qualunque fatto lesivo e ciò lascia un certo margine di discrezionalità all'interprete (il giudice). Gli elementi costitutivi del fatto illecito sono il fatto materiale, ossia il comportamento umano, l'ingiustizia del danno e la colpevolezza.

Il nesso di causalità. - L'evento dannoso deve essere una conseguenza immediata e diretta dell'atto, ciò significa che tra l'atto e l'evento deve intercorrere un nesso di causalità. In particolare, secondo una certa dottrina penalistica in base all'art. 41 c.p., una condotta umana può considerarsi causa di un evento quando ne costituisce una "*conditio sine qua non*", in quanto senza di essa l'evento non si sarebbe verificato, mentre quella civilistica fa maggiormente capo ad una più limitata causalità "adeguata" identificando con tale termine la sola condotta che sia immediatamente idonea a determinare l'effetto dannoso.

Gli elementi soggettivi dell'evento: dolo e colpa. - Ai sensi dell'art. 2043 c.c. il soggetto agente deve aver commesso il fatto con dolo o colpa. Il dolo consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico. Chi ha commesso l'atto illecito ha agito con la coscienza e volontà di cagionare l'evento dannoso. La colpa invece, consiste

nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia nei confronti dei terzi: l'atto illecito è colposo quando l'evento dannoso non è voluto, ma è cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il danno: danno patrimoniale e danno non patrimoniale. - Il danno è qualsiasi lesione di interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall'ordinamento. Il danno deve essere ingiusto, ossia deve essere in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico. Il danno può avere natura patrimoniale o non patrimoniale. In particolare si definisce danno patrimoniale quello che si traduce direttamente o indirettamente in un pregiudizio al patrimonio. Esso può consistere nella perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno, nella necessità sopravvenuta di compiere delle spese. Il danno non patrimoniale è invece ogni pregiudizio recato direttamente alla persona, senza colpire il patrimonio. Casi tipici di danno non patrimoniale -oltre quelli risarcibili quando il fatto illecito è previsto come reato-, sono, dopo le note sentenze delle Corti di Cassazione e Costituzionale (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828 e C. Cost. 30 giugno/11 luglio 2003, n° 233/2003) anche quelli che violano principi supremi di rango costituzionale: il danno alla salute, o danno biologico, ovvero la lesione arrecata all'integrità psico-fisica dell'individuo; il danno morale, ovvero le conseguenze psicologiche dovute all'evento dannoso; il danno esistenziale, ossia la lesione della persona nell'ambito della sua vita di relazione e nei rapporti con gli altri individui. Il danno deve essere attuale, ma può anche provocare delle conseguenze future come nel caso della perdita di chance, cioè del venir meno di occasioni favorevoli in capo al soggetto danneggiato. È il caso della perdita di occasioni lavorative dovute al danno dovuto al fatto illecito altrui.

La responsabilità del professionista: la responsabilità del CTU. - Fatte le necessarie premesse circa la responsabilità per fatto illecito, ben si può configurare la responsabilità del consulente tecnico che con imperizia, imprudenza e negligenza abbia redatto una relazione peritale dannosa, causando la formazione di una decisione ingiusta da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità del medico.

Il nesso di causalità tra la condotta del CTU e la decisione del Giudice. - Il nesso di causalità, di cui si è accennato in premessa, deve necessariamente intercorrere tra la relazione peritale messa a punto dal consulente e la decisione ingiusta emessa dall'organo giudicante. Appare del tutto evidente che una decisione concorde con le conclusioni della relazione peritale testimonia di per se un insito nesso causale tra l'operato del consulente e la sentenza emessa dall'organo giudicante. La dimostrazione di detto rapporto di causalità risulta particolarmente agevole dal momento che il giudice, in caso di adesione alle conclusioni del consulente, è tenuto a dare conto, nella motivazione della sentenza, della relazione peritale di cui si è avvalso ai fini della decisione (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1975).

La colpa del professionista. - La responsabilità per colpa del prestatore d'opera intellettuale è regolata in generale dell'art. 1176 del codice civile che nel secondo comma non ritiene sufficiente che il professionista si comporti con la diligenza del buon padre di famiglia e cioè con la diligenza media, ma prevede un diligenza aggravata, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. È quindi il giudizio sulla diligenza che comporta, quale conseguenza, un giudizio sulla responsabilità del professionista, nel senso che si deve fare riferimento, per valutare il grado di diligenza impiegata, al tipo specifico di attività che il professionista è

chiamato a compiere ed alle conoscenze tecnico professionali richieste al momento dell'adempimento della prestazione.

La risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà: l'art. 2236 c.c. - Per attenuare almeno parzialmente l'eccessivo peso della diligenza professionale, l'art. 2236 del codice civile, solo nel caso di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e cioè tali da non poter essere affrontati mediante le conoscenze tecnico – professionali comuni, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave.

L'imperizia, la negligenza e l'imprudenza del CTU medico legale. - Dopo aver menzionato il caso particolare previsto dall'art. 2236 c.c., pare opportuno soffermarsi sulla responsabilità del Consulente Tecnico, valutandone la colpa secondo il criterio generale enunciato dall'art. 1176, con riguardo alla natura dell'attività esercitata dal professionista. A tal proposito si possono individuare casi di *imperizia* del consulente medico legale nell'esecuzione errata di atti di routine o di palesi errori in atti tecnici: errori nell'esecuzione di una tecnica autoptica o sua delega non autorizzata a terze persone, utilizzo di tecniche di indagine oramai considerate non più attuali, mancato/errato accertamento del nesso causale, confusione dei concetti di colpa, errore e complicità, mancato prelievo dei reperti chiave per la comprensione del caso, mancata/errata conservazione dei reperti, mancata/idonea documentazione iconografica, ecc. Diversamente potrà essere interpretato come *negligente* il comportamento del consulente che, nell'esaminare un caso di responsabilità professionale, si accorga di una grave incompletezza documentale e non faccia nulla per poterla acquisire, fondando il suo giudizio solo sui dati a sua disposizione; potrà invece essere considerato *imprudente* il consulente che si appresti ad affrontare casi

complessi di responsabilità professionale privo delle dovute competenze specifiche ovvero senza l'associazione collegiale di specialisti in materia.

Il danno causato dalla condotta colposa del CTU. – Riconosciuta l'imputabilità del consulente/perito potranno a lui ascrivere le consuete forme di danno richiamate in responsabilità civile e quindi un danno biologico per l'eventuale somatizzazione d'ansia correlata con il procedimento giudiziario ovvero con il vivere una accusa ingiusta ed infamante, un danno morale per perdita della serenità familiare, un danno di immagine, un danno esistenziale, ed infine un danno patrimoniale da lucro-cessante per ridotta/cessata attività lavorativa comunque intesa o un danno patrimoniale emergente per le eventuali spese di cura. Appare pertanto evidente che il perito/consulente, specie poi se non specialista, è soggetto in generale, ed in particolare nei procedimenti di responsabilità professionale, al rischio di incorrere in una responsabilità professionale per colpa specifica, al pari degli altri suoi colleghi medici, e di pagarne gli eventuali danni cagionati.

Un nuovo giudizio per accertare la responsabilità del CTU. – A decidere circa la responsabilità del Consulente Tecnico sarà chiamato un diverso Organo Giudicante che si avvarrà nuovamente dell'ausilio di un altro (o di altri) professionista esperto della materia in cui è stata redatta la perizia che ha danneggiato il medico ingiustamente accusato e poi prosciolto.